

(N. 1683)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DEL PACE, CHIAROMONTE, TROPEANO, PEGORARO, CIPOLLA, COMPAGNONI, LUSOLI, FABBRINI, PALAZZESCHI, FUSI, PIVA, ROSSI, ANTONINI, TEDESCO** Giglia, **MANENTI, FABRETTI, TOMASUCCI e BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1971

Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati
in violazione dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1964 ad oggi, nell'agricoltura del nostro Paese sono avvenuti notevoli mutamenti. Particolarmente nelle zone a mezzadria, molti mezzadri sono stati cacciati dai fondi e in altri casi, nonostante il divieto dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono stati instaurati centinaia di nuovi rapporti mezzadrili.

Tali rapporti sono stati imposti dai concedenti sia nei casi in cui i concessionari hanno avuto necessità di estendere i poteri per adeguarli alle mutate esigenze della famiglia e sia in occasione di esecuzione di opere di trasformazione operate sul fondo con i contributi dello Stato e del FEOGA.

Nell'uno e nell'altro caso l'intento perseguito dai concedenti appare quanto mai chiaro: stipulare dei contratti che per sorgere in violazione dell'espresso divieto di legge privassero il mezzadro della facoltà

di avvalersi della proroga legale e del diritto di prelazione.

Il ricorso a siffatto espediente non può essere consentito se non frustrando il fine perseguito in modo specifico dalla legge numero 756 ed in generale da tutta la legislazione agraria degli ultimi anni, che, rivolta all'attuazione del dettato costituzionale, è tutta orientata, anche se in modo inadeguato, al conseguimento di più equi rapporti sociali nelle campagne, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non più rispondenti alle esigenze di armonioso sviluppo dell'economia, la garanzia di stabilità dei concessionari sui fondi e l'acquisizione di maggiore potere di disposizione nella conduzione dell'azienda da parte dei coltivatori.

Dopo l'approvazione della nuova legge sull'affitto agrario, n. 11 dell'11 febbraio

1971, si ripropone in termini di attualità e di indilazionabilità il problema della trasformazione della mezzadria in affitto in modo da garantire, subito, un maggiore potere contrattuale ed imprenditoriale al coltivatore e quindi migliori condizioni di civiltà e di benessere nelle campagne. In questa situazione la grande proprietà terriera da una parte va conducendo una violenta campagna intimidatoria in tutto il Paese, nel tentativo di riportare indietro l'ampio e articolato schieramento che ha consentito ai due rami del Parlamento di approvare la legge sull'affitto, e dall'altra, con azione provocatoria, invia migliaia di disdette in tutte le zone mezzadrili sperando

di avere, ancora una volta, mano libera e di piegare la resistenza dei mezzadri.

Da ciò l'esigenza che il Parlamento, in coerenza con i principi che hanno ispirato la più recente legislazione agraria, adotti un provvedimento che ponga fine alle disdette e permetta ai mezzadri validi, che sono rimasti ancora nelle campagne, di non essere arbitrariamente cacciati ma di trovare sicurezza e stabilità nel fondo.

Per i motivi sopra esposti ci permettiamo di sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi il presente disegno di legge, che riprende una analoga proposta già presentata alla Camera dei deputati, augurandoci che, venga rapidamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La nullità dei contratti di mezzadria, stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, non può essere fatta valere dal concedente ai fini di disdetta.

Ove ciò nonostante il proprietario del fondo pretenda di avvalersi della nullità di cui al comma precedente per interrompere il rapporto, il mezzadro ha il diritto di richiedere la trasformazione del contratto di mezzadria in contratto d'affitto regolato dalle norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 2.

È inefficace ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.